

ALLEGATO 1 ALLA

DETERMINA N. 2/SG

DEL 04 GEN. 2013

Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
AOO Registro ASUR - ANCONA

0030943/30/11/2012
ASUR/AAGG/A

349/2012 D.I
N° 944/2012 R.G
M 2903/2012 CRON.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PALESTRINA

RICORSO PER INGIUNZIONE

La **ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE** in persona del legale rappresentante Francesco Mattogno con sede in Palestrina Via del Tempio 9 (P.IVA: 06509081003) rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti, Notaio BOCCA Loredana Rep.22410 dall'Avvocato Antonio Borraccino (C.F. BRRNTN73M28H5010), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Ruggero Bonghi n. 11B, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06-77260726 ed indirizzo PEC antonioborraccino@ordineavvocatiroma.org

PREMESSO

- che l'istante, in data 12 gennaio 2011 ha provveduto al pagamento dell'imposta di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 422/08 ottenuto nei confronti della ASUR, corrispondendo € 168,00;

- che l'ASUR ad oggi non ha ancora provveduto al rimborso della somma richiesta;

- che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va compresa l'imposta di registrazione, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia (Cass. 20821/04; Cass. n. 2500/01; Cass. n. 8481/00; Cass. n. 11125/99);

- che le spese relative alla registrazione possono essere richieste solamente attraverso una specifica domanda giudiziale, che provochi il contraddittorio sull'obbligo e sui limiti di tale rimborso (Cass. 22.06.2000 n. 8481; Cass. 12.03.90 n. 2013);

- che, nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 633 cpc e l'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione stante la prova scritta del avvenuto pagamento;

Tanto premesso, l'istante

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma voglia ingiungere con decreto provvisoriamente esecutivo alla **ASUR**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in **Via Caduti del laviri (60031) Ancona**, il pagamento di € 168,00 oltre interessi dal pagamento dell'imposta di registro e alle spese del rito monitorio da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Borraccino.

Si depositano:

- 1) copia Mod. F23;
- 2) copia procura generale alle liti;
- 3) Copia decreto ingiuntivo;
- 4) Nota spese.

Roma,

AVV. ~~ARZUFFO~~ BATTACINO



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PALESTRINA
Via Roma n. 100 - 00101 Palestrina (RM)

24/9/2012

IL CANCELLIERE
Guido Mariani





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALESTRINA

VIA PEDEMONTANA, 34 - 00016 PALESTRINA (ROMA) - TEL. 069534655 - 069538110 - FAX 069534740 - Cod. Fisc. 93005600585

DECRETO INGIUNTIVO

944/2012

Il Giudice di Pace, letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza, atteso che del credito è data prova scritta come risulta dalla documentazione allegata e che si tratta di somma di danaro liquida ed esigibile, visti gli artt. 633 e segg. C.p.e.,

INGIUNGE

Alla ASUR, con sede in Ancona (AN) 60031 via Caduti del Lavoro, di pagare alla ricorrente ITOP SPA OFFICINE ORTOPEDICHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Borraccino, ed elett. te dom.ta presso il suo studio, in Roma, Via Ruggero Bonghi 11B, la somma di Euro 168,00 oltre interessi legali, dalla scadenza al saldo, nonché i compensi in favore della attrice, che si liquidano, in base al Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, in euro 60,00, oltre IVA e CPA come per legge ed euro 20,00 per spese, da liquidarsi in favore del Procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario

entro il termine

di quaranta giorni dalla avvenuta notificazione del presente decreto,

avverte

il debitore che entro detto termine ha facoltà di proporre opposizione e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Palestrina, 17 OTT 2012

IL CANCELLIERE
Guido Mariani

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Guido Filippo ERMINI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PALESTRINA
17 OTT 2012

IL CANCELLIERE
Guido Mariani

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di PALESTRINA
E' Copia Conforme all'Originale
Palestrina, li 6 NOV 2012

IL CANCELLIERE
Guido Mariani

L'Avv. A. Borraccino con studio in Roma,
Via Ruggero Bonghi n.11/b ai sensi della
L. 63/94, giusta autorizzazione del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Roma N.ro
841/04 a mezzo dell'Ufficio Postale di Roma _____

HA NOTIFICATO
Iscrivendolo al n. 13503 di repertorio
il seguente atto a .

ASUR - IN PERS. DEL LEG. RAPPRENT.

VIA CADUTI DEL LAVORO, 40
60031 ANCONA



